

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Aspetti fiscali e tecnici

Rieti, 28/12/2018


Art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione** da parte del destinatario.

Dir. 2010/45/UE

Per fattura elettronica si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.

Art. 232, Dir. 2006/112/CE: «Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'**accordo** del destinatario»



L'obbligo viene introdotto, in virtù di una deroga che l'Unione Europea ha concesso all'Italia per abbattere il tax-gap a causa del quale sono stati programmati gli aumenti delle aliquote IVA (dal 22 al 25% e dal 10 all'11,5%).

Per questo sono state stimate entrate per 13 miliardi dall'introduzione della fattura elettronica, derivanti dal recupero dell'evasione, e ciò non permetterà facili proroghe salvo trovare nuove fonti di entrata o riduzioni di spesa.


Nella richiesta di autorizzazione all'UE, infatti, l'Italia ha evidenziato che questo meccanismo di fatturazione elettronica ha l'obiettivo di **prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e alle c.d. frodi «carosello»**, grazie alla:

Acquisizione in tempo reale delle informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici;

Ottenimento di un controllo immediato e automatico della corrispondenza tra IVA dichiarata e IVA effettivamente pagata sulle fatture;

Maggiori trasparenza fiscale e tax compliance cioè aumento degli adempimenti tributari spontanei

CONTENUTO DELLA FE nei rapporti B2B e B2C



FORMATO

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

CONTENUTO

Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori ma consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori

Coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (DL190/2014 e DL 98/2011)
(Nuova legge di bilancio 2019)

I produttori agricoli con Volume d’Affari inferiore a € 7.000

- **Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari (*)**

(*) AdE: con circolare n. 8 del 30/4/2018 + circolare . 13 del 02/07/2018 chiarisce l’operatività in merito alle operazioni attive/passive che vedono coinvolti «soggetti non residenti» (che non dispongono di una stabile organizzazione - operazioni transfrontaliere). Invio mensile di un file telematico «dati fattura» o, solo per il ciclo attivo, l’utilizzo della FE.

(NB: I soggetti iva esonerati dall’emissione della FE potranno comunque riceverle dai fornitori, il SDI provvederà a consegnare i documenti in un’area riservata dell’AdE)

LEGGE DI BILANCIO (27 dicembre 2017, n. 205 - comma 909 - B2B):

Le FE emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'AdE in un'apposita area riservata del contribuente (questa fattura sarà l'originale).

Una copia della FE, ovvero in formato analogico, sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.


Ogni operatore economico (titolare di PI) deve scegliere il canale con cui ricevere/gestire il proprio ciclo passivo:

- PEC
- Codice Destinatario.

La scelta potrà essere notificata accedendo ad un'apposita area riservata messa a disposizione dell'AdE (servizio di registrazione). Benché non sia obbligatoria, è sicuramente l'opzione più corretta e sensata da effettuare, perché in questo modo la scelta fatta sul sito dell'Agenzia prevarrà sulle indicazioni inserite in fattura da parte dei fornitori **e le fatture verranno ricevute sempre con i criteri stabiliti dall'Azienda.**

A partire dal 15 giugno 2018, è possibile generare il QR-code con i dati della propria partita IVA: si tratta del “biglietto da visita” tramite il quale sarà possibile agevolare la comunicazione ai fornitori dei propri dati.

DATI DI TRASMISSIONE

**ATTENZIONE:**

SE IL CLIENTE HA INDICATO, NELLA PROPRIA AREA RISERVATA, UNA MODALITA' PER IL RECAPITO DELLA FATTURA, IL SdI UTILIZZERA' QUEST'ULTIMO CANALE, A PRESCINDERE DA QUANTO E' INDICATO IN FATTURA

Se NON registro l'indirizzo telematico

Comunicazione dell'indirizzo telematico a tutti i fornitori:

- *non c'è certezza* che il fornitore aggiorni correttamente la sua anagrafica cliente, con il rischio che la fattura venga recapitata presso l'area riservata del soggetto ricevente dell'AdE;
- *Per tutti i nuovi fornitori* occorre ricordarsi di comunicare l'indirizzo telematico altrimenti si rischia che la fattura venga recapitata presso l'area riservata dell'AdE;
- *se si vuole variare il proprio indirizzo telematico* occorre ricordarsi di comunicarlo a tutti i fornitori.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le FE e le NV trasmesse e ricevute attraverso lo SDI, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, messo a disposizione gratuitamente dall'AdE, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.


In alternativa è possibile utilizzare la conservazione a norma normalmente compresa nei servizi forniti dagli Intermediari Accreditati.

Le informazioni e gli strumenti che riguardano la fattura elettronica B2B si trovano in questa partizione del sito dell'Agenzia delle Entrate

Siti tematici



[Agenzia Entrate Riscossione >](#)



[Info dichiarazione precompilata >](#)



[Fattura elettronica >](#)



[Fatture corrispettivi >](#)

Scadenze fiscali

La data di ricezione della fattura è differente in funzione di come viene recapitata:

- **se la fattura viene recapitata tramite PEC**, la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della PEC (da parte del SDI);
- **se la fattura viene recapitata nel sito web dell'AdE**, la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione della fattura. La presa visione è il momento in cui il ricevente o il suo intermediario accede all'area riservata e visualizza la fattura. Tale operazione viene memorizzata dall'AdE;
- **se la fattura viene recapitata tramite un Intermediario Accreditato**, la data di ricezione è quella riportata nel portale dell'Intermediario accreditato e corrisponde alla data in cui il SDI deposita la fattura sul suo server.

Art. 21, D.P.R. 633/1972:

1.....La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, **spedizione**, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il Decreto Legge n. 119/2018 ha apportato importanti modifiche alla disciplina della fattura elettronica, in particolar modo in riferimento ai termini di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio

- **per il primo semestre del 2019** l'assenza di sanzioni nel caso in cui la fattura sia trasmessa oltre la data di emissione ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA;
- **a partire dal 1° luglio 2019**, la modifica del termine per la trasmissione entro 10 giorni dalla data di emissione (data di effettuazione dell'operazione).

Le fatture consegnate (o spedite) entro il 31/12 potranno essere cartacee, mentre tutte quelle consegnate (o spedite) dall'1 gennaio dovranno essere elettroniche.

Il D.L. 119 del 23 ottobre 2018 introduce delle modifiche che mitigheranno le sanzioni e che a regime concederanno più tempo per emettere la fattura lasciando sostanzialmente invariato il termine di liquidazione della imposta

• **Per il 1° semestre 2019** non si applicheranno sanzioni (omessa fattura elettronica ed omesso versamento) se la fattura elettronica verrà emessa in ritardo ma entro il termine di effettuazione della relativa liquidazione periodica IVA.

Esempio: nel caso di una prestazione di servizi (resa da una impresa con liquidazione periodica mensile), incassata il 31 gennaio 2019, emessa in ritardo il giorno 11 febbraio 2019, non si applicheranno sanzioni se l'IVA verrà versata entro il termine della liquidazione della imposta (16 febbraio 2019).

Qualora la medesima fattura fosse emessa oltre tale scadenza, ma comunque entro il termine per far concorrere l'imposta alla liquidazione successiva (es. fattura emessa il 5 marzo con versamento entro il 16 marzo 2019), le sanzioni applicabili (dal 90% al 180% + 30%) saranno ridotte dell'80% (dal 18% al 36% + 6%).

• **Dal 1° luglio 2019** in poi, la fattura elettronica potrà essere emessa "entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione". Chi vorrà avvalersi di tale possibilità sarà obbligato ad evidenziare nella fattura che la data di emissione differisce da quella di effettuazione della Operazione (modifica apportata all'art.21 DPR n.633 dall'art.11 del D.L. n.119/2018).

• Inoltre con una altra modifica all'art.23 del DPR n.633 (art.12 del D.L. n.119), **a partire dal 24 ottobre 2018**, tutte le fatture emesse (immediate, differite, ecc.) possono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Viene eliminato l'obbligo di indicare numero protocollo delle fatture di acquisto in fase di registrazione.

Viene riconosciuta la possibilità di detrarre l'IVA anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione operazione, nella liquidazione del mese di effettuazione. Invece sarà possibile detrarre l'IVA divenuta esigibile nel mese di dicembre nella liquidazione del 16 gennaio dell'anno successivo solo se la fattura è stata ricevuta e registrata entro il 31 dicembre dell'anno di esigibilità dell'imposta.

Viene introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con decorrenza **dal 1° luglio 2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, tranne le eccezioni previste con appositi futuri decreti ministeriali.

Per i soggetti che vendono farmaci, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere assolto con gli strumenti e i canali tematici oggi già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema

- a) se non è stato possibile individuare un canale di recapito o se non è stata possibile la trasmissione al soggetto ricevente per cause non imputabili allo SDI quest'ultimo emette una **RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO** con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cliente
- b) se la trasmissione ha avuto esito positivo, lo SDI invia al soggetto trasmittente una **RICEVUTA DI CONSEGNA** della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cliente



IN ENTRAMBI I CASI LA FATTURA E' FISCALMENTE «EMESSA»

- se il fornitore indica erroneamente nella fattura il numero di partita Iva di un altro soggetto, il sistema di Interscambio non procederà allo scarto del documento, ma recapiterà la fattura ad un soggetto diverso da quello che è stato effettivamente il destinatario delle prestazioni.
- Il contribuente che riceverà per errore la fattura (destinata ad un altro) non sarà in grado di rifiutare il documento recapitato tramite il Sistema di interscambio.
- L'Agenzia delle entrate ha chiarito in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito **che la contestazione potrà avvenire solo tramite i canali tradizionali**, come ad esempio via mail, via telefono, per posta, etc. Il destinatario, che ha ricevuto il documento riferito ad un'operazione di acquisto mai effettuata dovrà attivarsi chiedendo all'emittente una **nota di variazione in diminuzione**. Il documento dovrà essere emesso anch'esso in formato elettronico e dovrà essere **inviato** unicamente **tramite il Sistema di Interscambio**.

Spett.le

Con la presente Il/la sottoscritto/a.....
 con sede in.....
 codice fiscale.....
 p.iva.....

DICHIARA

di adottare il regime contabile

- **di vantaggio** di cui all'art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
- **forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014;

e che pertanto in riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 01/01/2019, comunica che la propria anagrafica dovrà essere compilata nella modalità seguente:

Codice destinatario: 0000000**PEC: NON INDICARE**

Quanto sopra esposto perché lo scrivente non intende porre in essere le procedure di conservazione sostitutiva, come da facoltà concessa dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. **89757/2018** e relative FAQ del mese di novembre 2018.

Vi prego pertanto di non inoltrarmi fatture elettroniche tramite i canali informatici, bensì di trasmettermi copia di cortesia tramite e-mail ordinaria all'indirizzo:

_____@_____ -

Data

firma

.....

Egregio Fornitore

L'approvazione della manovra finanziaria per il 2018 ha previsto, con decorrenza dal 01° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica

I nuovi obblighi riguardano sia le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA (operazioni B2B) sia quelle nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C) stabiliti o identificati in Italia

Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo, chiediamo gentilmente di inviarci le fatture al seguente codice univoco:

.....

Si precisa che qualsiasi altro invio non potrà essere accettato ritenendolo di fatto nullo.

Certi di una Vostra collaborazione

Distinti saluti.

Spett.li Clienti
Alla c. a. dell'ufficio amministrativo

OGGETTO: Fatturazione elettronica

L'approvazione della manovra finanziaria per il 2018 ha previsto, con decorrenza dal 01 Gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica.

I nuovi obblighi riguardano sia le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA (operazioni B2B) sia quelle nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C) stabiliti o identificati in Italia.


Al fine di poter adempire al suddetto obbligo, Vi chiediamo gentilmente di compilare la tabella sottostante e rendere il documento all'indirizzo e-mail

.....@.....


<i>Ragione sociale</i>	
<i>P.IVA</i>	
<i>Codice fiscale</i>	
<i>Codice SDI</i>	
<i>PEC</i>	
<i>Timbro e firma</i>	


Vi informiamo che, nel caso di mancata ricezione del presente modulo, sarà utilizzato l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese.

Cordiali saluti.



COSA FARE IN CASO DI **SCARTO** DELLA FATTURA





- non ha alcuna rilevanza, per le fatture relative a servizi professionali, l'emissione della c.d. "pro forma": le fatture emesse a gennaio 2019 saranno elettroniche ancorchè si riferiscano a "pro forma" emesse nel 2018;
- non ha nessuna rilevanza, per le fatture differite, la data del DDT: se la fattura verrà emessa a gennaio 2019, essa sarà elettronica ancorchè relativa a merci consegnate nel dicembre del 2018.
- nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell'articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell'operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.

D. Un professionista emette avviso di parcella e la stessa viene pagata in data 30/12/2018. In data 02/01/2019 il professionista vede l'incasso. Con quale data deve essere emessa la fattura?

R. L'art. 21 del DPR 633/72 dispone che la fattura debba essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 ossia, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo. La data di emissione della fattura è quindi la data dell'incasso, nel caso descritto 26/12/2018. L'art. 10 del D.L. 119/2018, tuttavia, prevede per il primo semestre 2019 che se la fattura è trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica, non sono dovute sanzioni. Nel caso descritto, pertanto, la fattura può essere trasmessa, con data documento 26/12/2018, entro il 15/01/2019 senza incorrere in sanzioni.

D. Un autotrasportatore, che effettua trasporti c/terzi, emette fatture ogni fine mese per i trasporti effettuati. È obbligatorio trasmettere la fattura elettronica al SDI entro le ore 24.00 del giorno di emissione oppure la fattura può essere trasmessa entro il termine di liquidazione IVA senza incorrere in sanzioni? Ad esempio, fattura differita datata 30/11/2018, trasmessa il 07/12/2018

Risposta: Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 è possibile emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni indicando il dettaglio di tutti i trasporti effettuati nel mese. Usufruendo di tale maggior termine per l'emissione del documento, lo stesso dovrà essere trasmesso entro le ore 24.00 del giorno di emissione. Nel caso descritto, la fattura, per poter essere trasmessa il 07/12/2018, dovrà essere datata 07/12/2018. In ogni caso l'IVA diviene esigibile nel mese di novembre, mese di effettivo svolgimento delle operazioni.

D: Ho trasmesso al SDI una fattura di un cliente, datata 30/11/2018, indicando nel campo codice destinatario l'indirizzo PEC comunicatomi. Il cliente aveva però la casella di posta certificata piena e quindi la fattura è stata recapitata nella sua area riservata di Fatture e corrispettivi. La fattura è stata visionata, e quindi ricevuta dal cliente, in data 13/12/2018. Al fine di considerare l'IVA esigibile, è necessario attendere che la stessa sia stata visionata, e quindi consegnata, dal mio cliente?

R: Occorre distinguere il momento di esigibilità e detraibilità della fattura. La fattura si considera emessa nel momento in cui transita al SDI, quindi nel caso descritto in data 30/11/2018. Per il cedente, l'IVA diviene esigibile alla data di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno "visionata" dal cessionario. In ogni caso, il cedente, essendo a conoscenza che la fattura non è stata consegnata, deve informare il cessionario che la fattura è disponibile nella propria area Fatture e corrispettivi. Per quanto riguarda **le fatture di acquisto**, l'IVA è detraibile nel periodo in cui viene visualizzata, e quindi effettivamente consegnata al cessionario. Nel caso descritto, quindi, la fattura si considera emessa il 30/11/2018 (data di emissione che

corrisponde al momento in cui l'IVA diviene esigibile), mentre la fattura risulta consegnata il 13/12/2018 (data di avvenuta visione della fattura). L'IVA risulta quindi detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura elettronica, ossia dal 13/12/2018. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 119/2018, la detrazione dell'IVA può essere esercitata nel mese di novembre se la fattura viene registrata entro il giorno 15 dicembre.

D. Posso stampare una FE e conservarla in forma cartacea?

R. Tecnicamente si, è possibile utilizzare un apposito visualizzatore per poi stampare la fattura, ma da un punto di vista fiscale il documento «stampato» non ha nessun valore in quanto l'unica fattura valida è quella in formato XML, trasmessa tramite SDI.

D. Se emetto una fattura elettronica sono obbligato ad effettuare la conservazione digitale a norma?

R. Sì, l'obbligo di conservazione è in capo sia al cedente/prestatore che al cessionario /committente.

D. Dove comunico il mio indirizzo telematico?

R. È possibile comunicare l'indirizzo telematico sul sito dell'AdE <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>, accedendo con le proprie credenziali Fisconline, CSN o SPID.

D. Se la mia casella PEC è piena cosa succede?

R. Se la casella PEC risulta piena e il messaggio non può essere recapitato, la fattura sarà messa a disposizione sul sito dell'AdE a cui si accede tramite SPID, CNS o credenziali Fisconline.

ATTENZIONE: Anche se non recapitata oppure letta la fattura si considera comunque emessa.

D. Se ricevo le fatture via PEC sono obbligato a conservare anche il messaggio PEC?

R. Sì, i messaggi PEC che contengono la fattura vanno conservati a norma, in linea generale, a prescindere dalle fatture elettroniche.

D. Se la fattura che ricevo NON è corretta come mi comporto?

R. È necessario contattare il fornitore e richiedere la nota di credito e quindi l'emissione di una nuova fattura con numerazione differente. La fattura dopo essere transitata dal Sistema di Interscambio si considera fiscalmente emessa e non è possibile inviarla nuovamente con lo stesso numero.

D. Cosa devo indicare come indirizzo telematico del destinatario?

R. L'indirizzo telematico del destinatario da indicare in fattura può essere il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario. È comunque possibile emettere le fatture elettroniche indicando '0000000' (7 volte zero) come codice destinatario. In questo caso sarà il Sistema di Interscambio a consegnare la fattura al destinatario nel modo indicato da quest'ultimo sul sito dell'AdE o nell'area web riservata dell'AdE.

D. Se il SDI scarta la mia fattura emessa cosa devo fare?

R. In caso di scarto da parte del SDI, la fattura si considera NON emessa e si dovrà procedere alla correzione e spedizione della fattura riutilizzando la stessa numerazione.

D. Qual è la data di emissione della fattura?

R. La data di emissione della fattura è la data riportata nella fattura stessa (campo "Data" della sezione "DatiGenerali"). È la «Data Documento»

D. Se il SDI accetta la mia fattura ma non riesce a recapitarla al destinatario cosa devo fare?

R. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, il recapito non fosse possibile (ad esempio casella PEC piena o non attiva) il SDI invierà all'emittente una ricevuta di MANCATA CONSEGNA e la fattura si considera comunque emessa.

ATTENZIONE: In questo caso si dovrà provvedere tempestivamente ad informare il cliente che la fattura è disponibile presso il sito web dell'AdE, eventualmente inviando la stessa tramite altri canali, ad esempio via e-mail ordinaria (questo invio NON ha valore fiscale).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.